


colma a: 00.55;
ATTARI; C. ROSTO; DI COMBENS;
Dip TEARRO; ANTONIOL


ACCORDO

Il giorno 1 Marzo 2007 nella sala riunioni del Padiglione Vigiola presso l'ospedale San Paolo di Savona, si è svolto l'incontro tra la delegazione trattante aziendale come sotto rappresentata

ASL2 Savonese:



e la seguente delegazione trattante di parte sindacale:

RSU aziendale: 

CGIL / F. P. 

CISL / F.P.S. 

UIL / F.P.L. 

FIALS 

F.S.I

Argomento : Accordo sul distacco funzionale del personale dell'ASL 2 Savonese nell'ambito del progetto di esternalizzazione dei servizi energetici.

Dopo ampia ed articolata discussione le parti sottoscrivono l'allegato accordo.

ACCORDO SUL DISTACCO FUNZIONALE DEL PERSONALE DELL' ASL 2 SAVONESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI ENERGETICI.

ALLEGATO 'A'

Il giorno 1 del mese di marzo 2007 le parti, in ottemperanza all'Accordo Regione Liguria/OO.SS sulle linee guida per il distacco funzionale di personale delle ASL nell'ambito del progetto di esternalizzazione dei servizi energetici e delle indicazioni regionali sugli adempimenti a carico delle Aziende in ordine all'istituto di cui sopra in relazione alla necessità di dare avvio all'attività il 01/03/2007, sottoscrivono il presente accordo:

del numero complessivo di 10 unità di personale di ruolo con qualifica di operatore tecnico conduttore di caldaia a vapore - categoria C - interessati al progetto di esternalizzazione n. 2 unità saranno ricollocate a far data dal 05/03/2007 all'interno del Dipartimento Tecnologico, mentre le restanti 8 saranno collocate in distacco funzionale, così come indicato nell'accordo succitato c/o la ditta appaltatrice alle condizioni previste ai punti 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 dell'accordo stesso;

Acclarato che il personale interessato ha espresso la propria volontà entro il 26/02/07 di essere inserito tra le due unità di personale che verranno immediatamente ricollocate all'interno del Dipartimento. In caso di più domande rispetto ai due posti disponibili il criterio di scelta adottato è quello dell'anzianità di servizio nella qualifica attualmente rivestita (a prescindere dall'azienda in cui è stato svolto, purchè rientrante nel servizio sanitario nazionale)

Come previsto dal punto 10 dell'accordo regionale ciascuno degli 8 dipendenti in distacco funzionale potrà richiedere il rientro anticipato dalla collocazione in distacco dopo un periodo minimo di mesi 12.

A tale riguardo l'Azienda, al fine di intraprendere un percorso il più possibile condiviso con i lavoratori individua fin d'ora l'elenco delle aree, qui di seguito indicate, nelle quali alla data del 01/03/2008 gli stessi potranno essere ricollocati, con la garanzia che la nuova sede di lavoro sarà ricompresa nell'ambito 4:

- n. 2 posti c/o U.O PSAL;
- n. 1 posto c/o U.O Veterinaria;
- n. 2 posti c/o Dipartimento Economico Finanziario (U.O Economato),
- n. 1 posto c/o Dipartimento Farmaceutico,
- n. 2 posti c/o Dipartimento Tecnologico.

Tale elenco potrà essere ampliato qualora alla data della ricollocazione si rendessero disponibili ulteriori opportunità.

In caso di ricollocazione sarà mantenuto l'inserimento nel ruolo tecnico - categoria C- e sarà eventualmente previsto un percorso finalizzato al cambio di mestiere o di profilo ove necessario e se possibile.

Nel caso di problematiche relative a quanto previsto nel presente accordo, le stesse saranno oggetto di verifica comune tra le parti interessate (Asl, società CPL, RSU, OO.SS).

ASL

[Handwritten signature]

RSU

[Handwritten signature]

FPCGIL *[Handwritten signature]*

OO.SS

FAIS: *[Handwritten signature]*
CISL *[Handwritten signature]*
UIL *[Handwritten signature]*

ACCORDO REGIONE/OO.SS. SU LINEE GUIDA PER IL DISTACCO FUNZIONALE
DI PERSONALE DELLE ASL, AZIENDE OSPEDALIERE, ISTITUTI ED ENTI
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI ESTERNALIZZAZIONE
DEI SERVIZI ENERGETICI

All. "A"


Trasmissione copia a TUTTI i dipendenti U.O. Gest. Imp. e Sp. 8.3.05 SV

Premesso che:

- La Regione Liguria, con delibera n. 903 del 25/7/2003 ha commissionato all'Università di Genova uno studio sulla ristrutturazione riassetto ed outsourcing della gestione energetica del sistema sanitario ligure;
- La Regione con delibera n. 690 del 29/6/2004 ha approvato una gara d'appalto ad oggetto "Approvazione protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto di ristrutturazione riassetto e svolgimento in outsourcing della gestione energetica del sistema sanitario ligure";
- Il progetto prevede la collocazione in distacco funzionale presso la ditta appaltatrice di parte del personale attualmente adibito all'area di attività da esternalizzare.
- Per distacco si intende la messa a disposizione delle energie lavorative di un dipendente a favore di un soggetto terzo, fermo restando il rapporto di lavoro base, stabilendo preventivamente alcune condizioni come la temporaneità di tale istituto ed il fatto che il distaccante abbia un proprio diretto interesse a che la prestazione sia resa in favore del distaccatario;
- Il distacco è un istituto creato dalla prassi amministrativa, che utilizza questo termine per indicare la posizione del pubblico dipendente assegnato dall'amministrazione di appartenenza a prestare servizio presso un ufficio diverso da quello nel quale è formalmente incardinato, per sopperire ad esigenze temporanee del primo;
- La giurisprudenza – a fronte della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego e del conseguente notevole riavvicinamento normativo intervenuto – è ormai costante nell'ammettere la legittimità dell'istituto del distacco tra una pubblica amministrazione ed un datore di lavoro privato;
- Il distacco deve realizzare uno specifico interesse dell'azienda distaccante che consenta di qualificare il distacco medesimo quale atto organizzativo dell'azienda che lo dispone, determinando così una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed il carattere non definitivo del distacco stesso;

Le Parti concordano quanto segue:

1. Le Aziende Ospedaliere e/o Sanitarie, Istituti ed Enti devono preventivamente stabilire con la società appaltatrice i rispettivi ambiti di competenza, numero e mansioni dei dipendenti appartenenti all'area di attività da esternalizzare da assegnare in distacco e comunicarlo alle RSU. Per la scelta del personale si utilizza prioritariamente il criterio della volontarietà.
2. Il personale distaccato rimarrà ad ogni effetto giuridico, amministrativo, contrattuale e retributivo alle dipendenze dell'Aziende Sanitaria e/o Ospedaliera, Istituto ed Ente fermo restando che renderà la propria attività in favore della società appaltatrice nell'ambito della stessa azienda e sede lavorativa.
3. A tale personale vengono conseguentemente garantiti tutti gli istituti contrattuali previsti negli accordi nazionali e decentrati sia economici che normativi. In particolare deve essere garantito il livello retributivo in essere al momento del distacco, comprese tutte le competenze accessorie.
4. Il personale appartenente all'area da esternalizzare nel settore dell'energia e non distaccato, verrà ricollocato, in primis nelle aree di attività tecniche non esternalizzate ed



in subordine in altre aree anche attraverso un propedeutico processo di riqualificazione professionale, secondo le esigenze organizzative delle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere, garantendo anche ad essi il livello retributivo e le competenze accessorie del comma 3.

5. Il personale, per tutta la durata del distacco, presterà servizio presso l'Azienda Sanitaria e/o Ospedaliera, Istituto ed Ente nel presidio di appartenenza per lo svolgimento dell'attività appaltata, in ragione della propria qualifica; sarà pertanto inserito funzionalmente nell'organizzazione tecnico-produttiva della società appaltatrice e sarà tenuto al rispetto del potere organizzativo e gerarchico della stessa, mentre resterà soggetto al potere disciplinare delle aziende ospedaliere e/o Sanitarie. Restano confermate le norme del CCNL Sanità Pubblica per tali dipendenti, in particolare per quanto riguarda le progressione economiche, l'istituto della produttività, le ferie, le festività, l'orario di lavoro, l'aggiornamento facoltativo, ecc.
6. Durante il periodo di distacco, il personale svolgerà mansioni analoghe o comunque equivalenti a quelle svolte per la Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere in ragione della propria qualifica.
7. Il personale distaccato dovrà richiedere congedo ordinario, permessi giornalieri e/o quotidiane direttive all'azienda appaltatrice, nonché comunicare tempestivamente eventuali assenze per malattia alla predetta società, in quanto responsabile dell'organizzazione dell'attività appaltata.
8. Durante il periodo del distacco, al personale interessato sarà garantita la possibilità di partecipare a selezioni, corsi di formazione e avvisi di mobilità indetti dalle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere.
9. A conclusione del periodo di distacco, il dipendente ritornerà ad ogni effetto a rendere le proprie prestazioni per le Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere, da cui dipenderà sia giuridicamente che funzionalmente.
10. Il lavoratore può richiedere il rientro anticipato dalla collocazione in distacco dopo un periodo minimo di 12 mesi.
11. Per quanto attiene alcuni rapporti di lavoro a tempo determinato oggi presenti, alla scadenza del contratto viene garantita ai lavoratori la possibilità di essere assunti presso la ditta vincitrice dell'appalto.
12. Le parti si impegnano ad incontrarsi tre mesi dopo l'avvio dei processi di esternalizzazione per valutare congiuntamente gli effetti del presente accordo e procedere ad eventuali integrazioni. Analogamente si dovrà provvedere con accordi ed intese locali.
13. Sarà costituito tra le parti un tavolo di monitoraggio che analizzerà e valuterà l'andamento del processo di esternalizzazione, tale tavolo di dovrà convocare su semplice richiesta di una delle parti.

La società appaltatrice dovrà osservare i seguenti obblighi:

- Adibire il personale in distacco a mansioni analoghe o comunque equivalenti a quelle inerenti la qualifica dello stesso;
- Comunicare tempestivamente alle Aziende Ospedaliere e/o Sanitarie, Enti, Istituti infortuni, malattia, permessi e congedi ordinari del personale distaccato, nonché tutti i dati necessari alle Aziende, Enti, Istituti per la corretta redazione degli stipendi del personale interessato;
- Comunicare tutti i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari eventualmente posti in essere dal personale in distacco, rimanendo in capo alle Aziende, Enti, Istituti il potere disciplinare;
- Rimborsare alle Aziende, Enti, Istituti la spesa per il trattamento economico del personale distaccato comprensivo di eventuali straordinari richiesti dall'impresa stessa per proprie esigenze produttive e/o organizzative.



Il presente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante viene inserito nelle clausole contrattuali tra Regione e Società Aggiudicatrice dell'appalto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Genova, 7 marzo 2005

Letto e sottoscritto

Regione Liguria



OO..SS.

F.P. EGIL 
CISL FPS 
FIALS Silvio 
UIL FPL 

NOTA A VERBALE DELLE OO.SS

Le organizzazioni sindacali firmatarie confermano il proprio giudizio critico sulle modalità con cui si è giunti all'appalto della fornitura di energia al sistema sanitario ligure ed in particolare l'esclusione delle OO.SS. da ogni consultazione preventiva.

Inoltre rilevano come non siano state affatto chiarite le convenienze economiche dell'operazione malgrado le ripetute richieste in proposito. Malgrado ciò sottoscrivono l'accordo sulle garanzie per il personale coinvolto dall'appalto, in modo da porre i lavoratori al riparo da qualsiasi eventualità che possa pregiudicare la sicurezza del rapporto di lavoro ed i trattamenti normativi ed economici in essere e in divenire.